

L'ORDINANZA DEL TAR

Pubblicato il 17/07/2026

N. 00087/2026 REG.PROV.CAU.

N. 00191/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2026, proposto da Comune di Termoli, Comune di San Martino in Pensilis, Comune di San Giuliano di Puglia, Comune di San Felice del Molise, Comune di Tavenna, Comune di Montemitro, Comune di Montefalcone del Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Carmine Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Acquaviva Collecroce, Comune di Bonefro, Comune di Campomarino, Comune di Castelmauro, Comune di Civitacampomarano, Comune di Guardialfiera, Comune di Guglionesi, Comune di Larino, Comune di Lupara in persona, Comune di Mafalda, Comune di Montecilfone, Comune di Montelongo, Comune di Montenero di Bisaccia, Comune di Montorio Nei Frentani, Comune di Morrone del Sannio, Comune di Palata, Comune di Petacciato, Comune di Portocannone, Comune di Providenti, Comune di Ripabottoni, Comune di Rotello, Comune di San Giacomo degli Schiavoni, Comune di San Felice del Molise, Comune di Santa Croce di Magliano, Comune di Ururi, Comune di Vasto, Comitato San Timoteo, Associazione Cuore Molisano Presso Ospedale San Timoteo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A. del Decreto del Commissario ad acta n 62 del 29 aprile 2026 recante approvazione del Programma Operativo Sanitario 2026 2028 della Regione Molise

B. del Decreto del Commissario ad acta n 63 del 30 aprile 2026 recante approvazione della rete ospedaliera regionale della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo dipendenti

C. della Deliberazione del Direttore Generale ASREM n 891 del 26 maggio 2026 avente ad oggetto la presa d'atto del Programma Operativo Sanitario 2026 2028

D. dei verbali, delle determinazioni delle prescrizioni e degli atti istruttori presupposti richiamati nei predetti provvedimenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'odierno ricorso ha ad oggetto l'impugnazione dei DCA n. 62 del 29 aprile 2026, n. 63 del 30 aprile 2026 e degli atti presupposti e connessi, in epigrafe meglio indicati, nella parte in cui è stata con essi prevista "disattivazione" del laboratorio di emodinamica del Presidio Ospedaliero "San Timoteo" di Termoli;

Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che le svariate questioni fattuali e giuridiche prospettate nel ricorso necessitano di un attento vaglio in sede di cognizione di merito ma che, nondimeno, allo stato, sia pure nei limiti della delibazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, appaiono serie e documentate le censure ricorsuali vertenti sul difetto istruttorio – avuto particolare riguardo ai profili concernenti la rigorosa valutazione, ai fini della scelta programmatica de qua, del bacino di utenza presidiato dal punto di vista sanitario dal laboratorio di emodinamica di Termoli, delle peculiarità del territorio della Regione Molise, ed in particolare del basso Molise, della idoneità e verificabilità del nuovo assetto organizzativo della rete dell'emergenza cardiologica nel territorio di riferimento ad assicurare il medesimo livello di tutela sinora erogato dal laboratorio di emodinamica di Termoli - e motivazionale degli atti impugnati;

Considerato, nondimeno, che nella vicenda è ravvisabile la sussistenza di un concreto e attuale periculum in mora, atteso che la prevista disattivazione del laboratorio di emodinamica dell'Ospedale "San Timoteo" di Termoli, concreterebbe una lesione dell'interesse alla tutela della salute delle comunità coinvolte, per il significativo impatto delle gravate determinazioni sull'effettiva (ed efficace) accessibilità alle cure territoriali, nel settore dell'emergenza cardiologica e delle patologie tempo-dipendenti, in favore della popolazione dei comuni ricorrenti;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per disporre la sospensione interinale della efficacia dei provvedimenti impugnati limitatamente alle sole previsioni concernenti la "disattivazione" del laboratorio di emodinamica del Presidio Ospedaliero "San Timoteo" di Termoli;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) pronunciandosi sull'istanza cautelare in epigrafe, accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la sospensione interinale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati nei termini e limiti di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 16 dicembre del 2026.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luigi Lalla, Referendario

Sergio Occhionero, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sergio Occhionero Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO